

Consiglio di Presidenza della Giustizia Eributaria

Rif. Prot. n. 10837-11498/I/CPGT

Delibera n. 1359/2024

Il Consiglio nella seduta del 24.09.2024, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere G. CORSINI;

vista la nota acquisita al Prot. informatico n. 10837 del 22/07/2024, con la quale il **Presidente** della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana**, in considerazione della prossima cessazione dalle funzioni, in data 31/12/2024, del **VPS Alessandro TURCO** per effetto di quanto previsto dall'art. 8 Legge 30 agosto 2022, n. 130, chiede l'assegnazione di **n. 1 VPS** al fine della regolare costituzione dei collegi e nelle more dell'espletamento della occorrente procedura concorsuale;

vista la nota acquisita al Prot. informatico con n. 11498 del 06/09/2024, con la quale il **Presidente** della **Corte di Giustizia Tributaria** richiedente, in riscontro alla nota di questo Consiglio di Presidenza del 04/09/2024, ha chiarito che la richiesta di cui sopra è finalizzata alla copertura della vacanza segnalata mediante l'adozione di un bando di interpello nazionale per l'applicazione non esclusiva, specificando altresì che prima della sua presentazione è stata effettuato un interpello interno, andato deserto per assenza di disponibilità tra i componenti in servizio;

rilevato che le tabelle allegate alla Risoluzione n. 4 del 6 dicembre 2022 prevedono che alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, per lo smaltimento dei flussi medi di ingresso dei ricorsi, sono previste n. 5 sezioni, con n. 1 PC, n. 4 PS, n. 5 VPS e n. 20 Giudici, e che a decorrere dal 31/12/2024, tenuto conto della cessazione per raggiunti limiti di età del VPS Alessandro TURCO e dell'applicazione di un componente con delibera n. 723/2024, l'organico giudicante sarà composto da n. 1 PC, n. 3 PS, n. 4 VPS e n. 23 Giudici;

considerato quanto segnalato dal Presidente e le effettive vacanze nella **Corte di Giustizia Tributaria** richiedente per le singole cariche, con riferimento alla richiamata Risoluzione, per cui risulta ammissibile l'interpello per l'applicazione presso tale sede di **n. 1 VPS**;

vista la Risoluzione n. 7 del 13 ottobre 2015, e successivi emendamenti, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Corti di Giustizia Tributaria diverse da quella di organica appartenenza;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Eributaria

DELIBERA

- di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per l'applicazione temporanea non esclusiva di n. 1 VPS presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore, a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022, o al cessare delle necessità per le quali viene bandito il presente interpello;
- di invitare i candidati che intendano presentare domanda di partecipazione a più bandi di
 interpello pubblicati in pari data sul sito del Consiglio, ad indicare in ognuna di esse l'ordine
 di preferenza delle Corti, avendo cura che sia sempre lo stesso; in mancanza di tale
 precisazione, si provvederà ad assegnare il candidato risultato vincitore in più procedure tenendo
 conto del rapporto tra le effettive esigenze delle Corti richiedenti e le domande pervenute, dando
 precedenza alla necessità di migliore copertura delle richieste di organico;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Risoluzione n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

- 1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella **Corte di Giustizia Tributaria** di appartenenza, <u>purché di qualifica non superiore a quelle esercitate</u> e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.
 - <u>I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria</u>, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, <u>non possono essere applicati ad altre sedi</u> in nessuna carica o funzione.
- 2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:
 - a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Corti di Giustizia Tributaria del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Corti di Giustizia Tributaria di grado diverso da quello della Corte di Giustizia Tributaria di applicazione, purché provenienti da altre Regioni.
 - In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.



Consiglio di Tresidenza della Giustizia Eributaria

b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Corte di Giustizia Tributaria e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

In ogni caso, il candidato proveniente da grado diverso potrà partecipare <u>unicamente se in possesso di uno dei requisiti per la nomina nell'incarico richiesto presso una Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di cui alle lettere da *a*) a *g*) dell'art. 5 del D.Lgs. 545/92, indicando nell'istanza la lettera del detto art. 5 cui corrispondono i requisiti posseduti. Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:</u>

- c) il possesso di medesima qualifica dell'incarico da coprire;
- d) la <u>maggiore anzianità di servizio</u> nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016, come individuata dalla posizione nel Ruolo unico nazionale vigente;
- e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.
- 3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, <u>a pena di esclusione</u>, la domanda di partecipazione, redatta <u>unicamente</u> sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, <u>completa di tutte le dichiarazioni ivi previste</u>.
 <u>In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.</u>
- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della sede di organica appartenenza, il nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:
 - a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
 - b) l'attestazione del regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Corte di Giustizia Tributaria.
 - c) l'attestazione, con riferimento agli ultimi 12 mesi, del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Eributaria

d) la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interpelli interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interpelli interni per la carica del candidato.

In particolare, <u>non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione</u> in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti, comprendendo in tale fattispecie anche il deposito tardivo di almeno il 70% delle sentenze e la mancata adesione ad interpelli interni negli ultimi sei mesi, secondo quando riportato alle precedenti lettere b), c) o d), ad eccezione del caso in cui il candidato risulti già applicato ad almeno un'altra sezione oltre quella di titolarità.

- 5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere cessata d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.
- 6) L'interpello, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Corti di Giustizia Tributaria, viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it) unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 7) Gli interessati all'interpello, <u>a pena di esclusione</u>, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza, <u>entro e non oltre 20 giorni</u> dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.
- 8) IMPORTANTE: Le Segreterie delle Corti di Giustizia Tributaria provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a <u>trasmettere ogni singola domanda</u> a questo Consiglio di Presidenza, <u>entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione</u>, <u>inserendo quale oggetto</u>, <u>prima dei dati del candidato</u>, la <u>seguente dicitura</u>:

 INTERPELLO per applicazioni alla Corte di Giustizia Tributaria della Toscana
- 9) L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai soli Presidenti delle **Corti di Giustizia Tributaria** di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.



Consiglio di Tresidenza della Giustizia Eributaria

Si pubblichi nella home page del sito internet del Consiglio di Presidenza.

Si comunichi ai Presidenti di tutte le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.

LA PRESIDENTE Firmatario1